

Delibera n. 90/2020

**Aeroporto “Marco Polo” di Venezia - Proposta di revisione dei diritti aeroportuali anno 2020. Chiusura del procedimento avviato con delibera n. 175/2019 per la risoluzione della controversia tra il gestore dell’aeroporto ed IBAR – Italian Board Airline Representatives.**

L’Autorità, nella sua riunione del 7 maggio 2020

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, ed in particolare gli articoli 6 (“*Consultazione e ricorsi*”) e 11 (“*Autorità di vigilanza indipendente*”) (di seguito: direttiva);
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTO** in particolare, l’articolo 73 del citato d.l. 1/2012, così come modificato dall’articolo 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, il quale dispone che l’Autorità svolga le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall’articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- VISTO** l’articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’articolo 1, comma 11-*bis*;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento di prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione di interesse approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014;
- VISTO** il Contratto di Programma (di seguito: CdP) sottoscritto in data 26 ottobre 2012 tra l’Ente Nazionale Aviazione Civile e la Società Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. (di seguito: SAVE), affidataria in concessione della gestione dell’aeroporto “Marco Polo” di Venezia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012, e la documentazione allegata comprensiva dei relativi aggiornamenti;
- VISTA** la nota assunta agli atti dell’Autorità al prot. 11440/2019 del 27 settembre 2019, con cui SAVE ha comunicato il contestuale avvio della procedura di consultazione annuale con gli utenti, avente ad oggetto la proposta di revisione dei diritti

aeroportuali per l'annualità 2020 e trasmesso la relativa documentazione a corredo, fissando al 18 ottobre la data per l'audizione annuale degli utenti;

- CONSIDERATO** che, nell'ambito della procedura di revisione annuale avviata da SAVE, gli Uffici hanno partecipato come uditori all'audizione degli utenti ed hanno esaminato la documentazione trasmessa, procedendo conseguentemente a richiedere al gestore aeroportuale, con nota del 23 ottobre 2019 prot. 13234/2019, e successivamente con nota del 12 novembre 2019 prot. 14607/2019, chiarimenti e informazioni di carattere tecnico-economico, che il gestore aeroportuale ha riscontrato con note assunte agli atti dell'Autorità rispettivamente al prot. 13503/2019 del 28 ottobre 2019 e al prot. 14917/2019 del 18 novembre 2019;
- VISTO** il verbale dell'audizione del 18 ottobre 2019, trasmesso con nota assunta al prot. 13542/2019 del 28 ottobre 2019;
- VISTA** la nota assunta agli atti dell'Autorità al prot. 13538/2019 del 28 ottobre 2019, con cui SAVE ha provveduto alla formale trasmissione all'Autorità della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali per l'anno 2020, comunicando inoltre i) la pubblicazione e la trasmissione a IATA ed alle compagnie aeree dei nuovi diritti aeroportuali e ii) l'entrata in vigore dei nuovi diritti a partire dal 1° gennaio 2020;
- VISTA** la nota assunta agli atti dell'Autorità al prot. 13829/2019 del 31 ottobre 2019, con cui la Associazione IBAR – Italian Board Airline Representatives (di seguito: IBAR), ha trasmesso all'ENAC, e per conoscenza all'Autorità, istanza di risoluzione della controversia per mancato accordo sulla proposta dei corrispettivi aeroportuali 2020 per l'aeroporto "Marco Polo" di Venezia;
- VISTA** la nota assunta agli atti dell'Autorità al prot. 14247/2019 del 6 novembre 2019, con cui l'ENAC ha rappresentato a IBAR, e per conoscenza all'Autorità, che, *"a seguito dell'entrata in vigore legge 3 maggio 2019 n. 37 – che ha attribuito all'Autorità di Regolazione dei Trasporti le funzioni di vigilanza tariffaria anche con riferimento ai contratti di programma in deroga previsti dall'art. 17, comma 34 bis del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 – questo Ente non è più titolato all'esercizio di funzioni inerenti la risoluzione delle controversie per mancato accordo sui corrispettivi aeroportuali tra utenti e società di gestione e che l'istanza in questione deve essere rivolta all'Autorità di Regolazione dei Trasporti"*;
- VISTA** la nota assunta agli atti al prot. 14860/2019 del 18 novembre 2019, con cui IBAR ha presentato all'Autorità formale istanza di risoluzione della controversia per mancato accordo sulla proposta dei corrispettivi aeroportuali 2020 per l'aeroporto "Marco Polo" di Venezia, chiedendo:
- a) di *"prescrivere la immediata applicazione del tasso di inflazione programmata (0,8% in vece dell' 1,5% proposto in consultazione)"*;

- b) di *“verificare la corretta identificazione da parte di SAVE del perimetro del coefficiente V, come descritto nell’ art. 11 del contratto di Programma in deroga ENAC SAVE del 26 ottobre 2012.”* Al riguardo IBAR ha fatto presente che *“mentre nella interpretazione prevalente le pattuizioni contenute in un contratto collettivo nazionale di lavoro potrebbero ritenersi assimilabili a disposizioni normative e/o regolamentari, è a nostro avviso da escludersi che ciò possa valere anche per quanto accordato, con una libera scelta dell’Azienda, da un contratto di secondo livello la cui valenza è circoscritta esclusivamente ai dipendenti della stessa.”*

**VISTA**

la delibera n. 175/2019 del 13 dicembre 2019, recante *“Aeroporto “Marco Polo” di Venezia – Proposta di revisione dei diritti aeroportuali anno 2020. Istanza di definizione della controversia presentata da IBAR – Italian Board Airline Representatives. Avvio del procedimento e decisione provvisoria sull’entrata in vigore dei diritti aeroportuali”*;

**VISTA**

la memoria difensiva del 7 febbraio 2020 (acquisita agli atti dell’Autorità con prot. 2148/2020, del 7 febbraio 2020), con la quale SAVE ha chiesto che:

- a) l’istanza presentata da IBAR sia ritenuta dall’Autorità inammissibile e/o improcedibile e/o irricevibile in quanto:
1. non vi sarebbe stata una *“indisponibilità del gestore a modificare, rivedendo le criticità rappresentate in audizione la propria proposta tariffaria 2020”*, posto che IBAR si sarebbe limitata a *“chiedere chiarimenti, debitamente verbalizzati, su alcuni aspetti”*;
  2. non vi sarebbe stata alcuna contestazione da parte di IBAR in sede di audizione;
  3. non vi sarebbero stati da parte di IBAR:
    - i. tentativi di raggiungere un’intesa in sede di audizione o di composizione della controversia;
    - ii. né richieste di incontro, né alcuna manifestazione della volontà di proporre ricorso;
- b) il primo rilievo afferente all’istanza presentata da IBAR, cioè il mancato aggiornamento del parametro tariffario legato al tasso di inflazione programmata, sia giudicato infondato in quanto:
1. la tariffa proposta non sarebbe stata aggiornata *“in ragione della non materialità della variazione dei corrispettivi conseguente all’aggiornamento del tasso di inflazione programmata pubblicato intervenuto due giorni prima la data della consultazione”*;
  2. come comunicato all’Autorità con la citata nota prot. ART 13503/2019, si è mantenuto quanto a suo tempo computato nella dinamica tariffaria 2017-2021, ovvero il tasso pubblicato nella Nota di Aggiornamento al DEF 2015 per l’annualità 2017, ultimo dato disponibile all’epoca della programmazione tariffaria di periodo;

3. la comunicazione dell'associazione di categoria (Assaeroporti) del tasso per il 2020 è pervenuta solo in data 16 ottobre 2019, in quanto lo stesso è stato pubblicato nel Documento Programmatico di Bilancio 2020 in data 15 ottobre 2019;
  4. è stato assunto esplicitamente l'impegno, nel corso dell'audizione del 18 ottobre 2019, di recepire il tasso di inflazione programmata aggiornato a valere sul 2021, con riconoscimento di una maggiorazione al WACC nominale, e che, al riguardo:
    - i. nulla è stato obiettato da IBAR;
    - ii. il conguaglio, in quanto sottoposto a maggiorazione, avrebbe comportato un beneficio per l'utenza;
- c) il secondo rilievo, cioè la questione afferente all'inclusione nel parametro v dei costi incrementali dal contratto integrativo aziendale, sia giudicato anch'esso infondato, in quanto:
1. il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, sia nella parte generale, sia nella parte specifica dei gestori aeroportuali, nonché l'intera struttura del diritto del lavoro, recano espliciti rinvii in materia di Contrattazione Aziendale o di secondo livello;
  2. IBAR, nel riconoscere la valenza del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, dovrebbe ritenere ammissibili, di conseguenza, gli oneri derivanti dal contratto integrativo aziendale;

**VISTA**

la documentazione pervenuta in data 3 marzo 2020 e assunta agli atti al prot. ART 3566/2020, con la quale SAVE ha fornito riscontro ai chiarimenti afferenti ai costi incrementali derivanti dal contratto integrativo aziendale richiesti dall'Autorità con nota prot. 2954/2020 del 25 febbraio 2020;

**VISTA**

la delibera n. 59/2020 del 12 marzo 2020, con la quale l'Autorità ha prorogato al 18 maggio 2020 il termine di conclusione del procedimento per la risoluzione della controversia per mancato accordo tariffario relativo ai corrispettivi regolamentati 2020 per l'aeroporto "Marco Polo" di Venezia, di cui alla citata delibera n. 175/2019;

**CONSIDERATO**

quanto rappresentato nella relazione istruttoria prodotta dagli Uffici con riferimento alla richiesta da parte di SAVE di pronuncia di inammissibilità e/o all'improcedibilità e/o all'irricevibilità dell'istanza di IBAR, ed in particolare che:

- a) dal verbale dell'audizione, di cui al citato prot. 13542/2019, si evince che IBAR non si sia limitata a chiedere chiarimenti, ma abbia chiesto *"a SAVE di valutare il computo dell'aggiornamento del tasso di inflazione pubblicato il 15 ottobre nel DPB già nella tariffa 2020"* e abbia manifestato *"perplexità sull'inclusione dei costi relativi al contratto integrativo aziendale nel parametro v"*;
- b) la normativa vigente in materia, ed *in primis* la Direttiva, non prevede, quale presupposto per sottoporre l'istanza di risoluzione della controversia all'Autorità di vigilanza, che la ricorrente debba:

- i. manifestare espressamente dissenso sulla determinazione dei diritti nel corso dell'audizione;
  - ii. richiedere preventivamente un incontro al fine di addivenire ad una intesa con il gestore;
  - iii. manifestare preventivamente la volontà di opporre ricorso;
- c) la sottoscrizione del verbale da parte degli utenti non può essere intesa come acquiescenza alla proposta tariffaria, ma indica che gli utenti riconoscono il contenuto del verbale come veritiero e rappresentativo dell'audizione tenutasi;

**RITENUTO**

pertanto, per le motivazioni indicate, che l'istanza presentata da IBAR debba essere ritenuta ricevibile, ammissibile e procedibile;

**CONSIDERATO**

quanto rappresentato nella relazione istruttoria prodotta dagli Uffici con riferimento al mancato aggiornamento del tasso di inflazione di programmata, ed in particolare che:

- a) l'articolo 11 del DTRT, allegato al CdP, definisce il parametro  $P_t$  come il tasso di inflazione programmata per l'anno di applicazione della tariffa risultante dall'ultimo DPEF approvato;
- b) il Regolamento (Ue) n. 473/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, che ha istituito il documento programmatico di bilancio, prevede che lo stesso venga trasmesso dagli Stati Membri, entro il 15 ottobre di ogni anno, alla Commissione Europea e all'Eurogruppo;
- c) il documento programmato di bilancio 2020 prevede che *"il tasso di inflazione programmata è normalmente pubblicato nella NADEF. Quest'anno viene reso noto nel presente documento"*, fissa un tasso d'inflazione programmata per il 2020 pari allo 0,8% ed è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2019, e quindi antecedentemente alla data dell'audizione, tenutasi il 18 ottobre 2019;
- d) la modalità di recupero dell'aggiornamento dell'inflazione 2020 nelle tariffe del 2021 comporterebbe la neutralità economica-finanziaria ma non arrecherebbe un beneficio per l'utenza;

**RITENUTO**

pertanto, per le motivazioni indicate, che l'istanza presentata da IBAR, con riferimento al profilo attinente all'aggiornamento del tasso di inflazione programmata, debba ritenersi accoglibile e che conseguentemente, il livello dei diritti aeroportuali per l'annualità 2020 applicati da SAVE presso l'aeroporto di Venezia, debbano essere corretti per tener in considerazione il tasso di inflazione programmata pubblicato nel documento programmatico di bilancio 2020, e debba altresì prevedersi l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) che dovesse rendersi necessario a seguito di tale correzione dei diritti;

**CONSIDERATO**

quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento all'inclusione nel parametro v dei costi incrementali dal contratto integrativo aziendale, ed in particolare che:

- a) l'articolo 26 del Documento Tecnico di Regolazione Tariffaria (di seguito: DTRT), allegato al CdP, stabilisce che *“gli oneri, diversi da quelli per nuovi investimenti che, all'Anno base, si prevede vengano a maturazione nel corso del Periodo regolatorio per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, definiti ex ante in via programmatica all'atto della stipula, sono riconosciuti in tariffa nell'anno di loro effettiva maturazione attraverso il parametro di incremento tariffario v”*;
- b) l'articolo 15, punto 1, del CdP, stabilisce che *“Entro il 15 novembre di ciascun anno, l'ENAC si riserva di procedere ad accertare la correttezza dei parametri k e v determinati dalla Società ai sensi degli artt. 12 e 14, provvedendo a confermare/rettificare i relativi calcoli.”*;
- c) SAVE ha provveduto ad inserire, all'interno del parametro v, gli oneri relativi al rinnovo del contratto collettivo di secondo livello, i cui importi, previsti nella dinamica tariffaria programmata 2017-2021, sono stati aggiornati con riferimento alla proposta tariffaria 2020 e sono stati riportati nel documento informativo annuale, acquisito al prot. ART 11440/2019 del 27 settembre 2019;
- d) il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, i cui oneri sono ritenuti ammissibili a fini tariffari attraverso il parametro v, reca espliciti rinvii per materia alla Contrattazione Aziendale o di secondo livello;

**RITENUTO**

pertanto, per le motivazioni indicate, che l'istanza presentata da IBAR, con riferimento all'inclusione nel parametro v dei costi incrementali dal contratto integrativo aziendale, non sia accoglibile;

**VISTA**

la relazione istruttoria prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. la chiusura, nei termini di cui in premessa che si intendono qui integralmente richiamati, del procedimento per la risoluzione della controversia relativa al mancato accordo sui diritti aeroportuali dell'Aeroporto “Marco Polo” di Venezia - anno 2020, di cui alla delibera n. 175/2019 del 13 dicembre 2019;
2. si prescrive a Società Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. (di seguito: SAVE) di:
  - a) mantenere in via temporanea fino al 31 luglio 2020 il livello dei diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa il 28 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2020;
  - b) ricalcolare il livello dei diritti per il 2020, utilizzando per la medesima annualità il tasso di inflazione programmata come risultante dal Documento Programmatico di Bilancio 2020, facendo

- subentrare detto nuovo livello a partire dal 1° agosto 2020, con vigenza estesa al 31 dicembre 2020;
- c) pubblicare sul proprio sito *web*, e contestualmente trasmettere agli utenti aeroportuali ed all’Autorità, la proposta tariffaria, corretta in conformità a quanto previsto al punto 2, lettera a), entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera;
  - d) effettuare entro il 31 dicembre 2020, come previsto dall’articolo 15 del Contratto di Programma sottoscritto in data 26 ottobre 2012 tra l’Ente Nazionale Aviazione Civile e SAVE, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012, l’eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all’applicazione del correttivo imposto dall’Autorità al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020;
3. la presente delibera è comunicata contestualmente a SAVE e a Italian Board Airline Representatives a mezzo PEC.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 7 maggio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)